



Professione i. r.



Indirizzo Internet:
<http://www.snadir.it>
Posta elettronica:
snadir@snadir.it

Periodico di attualità, cultura, informazione a cura dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.) - Fax 0932/45.53.28
Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trib. Modica n.2/95 - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB Ragusa

ANNO XI - N. 3
Maggio - Giugno 2005

Al 1° settembre 2005 assunti 9.229 più altri 3.007 (forse) **IMMISSIONI IN RUOLO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE** *La retribuzione al primo anno rimane quella in godimento al momento dell'assunzione*

A settembre il primo scaglione di insegnanti di religione sarà immesso in ruolo: si tratta di 9.229 docenti, con una percentuale del 60% sul 70% delle cattedre disponibili; nel caso in cui il Ministri competenti (Miur, Mef, Mfp) dovessero arrivare a firmare il relativo decreto in tempi brevi, sarà immesso in ruolo quest'anno anche il secondo scaglione (20%) di 3.077 insegnanti; nel corso delle prossime settimane gli Uffici Scolastici renderanno nota la ripartizione degli organici nelle varie diocesi e procederanno alle assunzioni, così come è già avvenuto in Lombardia. Sono questi alcuni tra i più importanti risultati di mesi e mesi di lavoro dello Snadir, impegnato su tutti i fronti nella tutela dei docenti di religione; un lavoro capillare che ha consentito il raggiungimento di posizioni altrimenti impensabili per gli idr.

"Anche adesso, alle porte delle prime assunzioni, il nostro lavoro di tutela della categoria non si è certo esaurito", afferma il Segretario Nazionale dello Snadir, Prof. Orazio Ruscica; "innanzitutto perché la posizione di coloro che rientrano nei primi scaglioni non è stata ancora completamente definita: certo, grazie ai suggerimenti e alle richieste dello Snadir, il Ministero ha reso note delle disposizioni di importanza rilevante, tra cui il mantenimento di una posizione stipendiale, durante l'anno di prova, identica all'ultima goduta (in modo che nessun idr sia costretto a tornare alla fascia stipendiale iniziale); ma vanno ancora affrontati degli argomenti molto importanti, quali le direttive utili allo svolgimento dell'anno di prova e di formazione, la questione delle riserve ed in seguito quella dei trasferimenti, l'immissione in ruolo del terzo scaglione e così via".

" Sono tutti problemi di grande importanza per i quali abbiamo già avviato contatti a livello parlamentare - continua il Prof. Ruscica - ma mi preme sottolineare l'impegno che stiamo approfondendo nella tutela di quegli idr che non hanno avuto la possibilità di rientrare nella percentuale del 70% pur essendo vincitori di concorso o che non avevano i requisiti per accedervi; le nostre richieste in questo senso si basano soprattutto sulla istituzione di una graduatoria permanente (esistente già per le altre discipline) che consenta a tali docenti di potere occupare le cattedre che mano a mano si rendano disponibili dopo la fine del triennio di assunzione previsto dalla legge 186/2003, e cioè a partire dal 1° settembre 2007. A favore di questo 30% stiamo portando avanti una serie di iniziative che vanno dai ricorsi, ai convegni, ai contatti politici e alle petizioni, iniziative che hanno già dato i loro frutti: l'On. Emerenzio Barbieri ha di recente presentato una proposta di legge (PdL n.5855) su tali questioni i cui contenuti sono quelli proposti dal nostro sindacato.

Quello di portare all'immissione in ruolo TUTTI gli idr è un impegno che abbiamo assunto fin

segue a pag. 8



Consiglio di Stato - Palazzo Spada Sala di Pompeo

**Al via le immissioni in ruolo degli
Insegnanti di religione**
Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR
pag. 3

**La questione delle riserve per
l'immissione in ruolo**
pag. 4

Anno di formazione e di prova
pag. 4

**Ulteriore proroga dei tempi di scadenza della
petizione.**
Cari Colleghi, le firme raccolte per la petizione (circa **50.000**) saranno consegnate ai parlamentari a Roma, nel corso di una manifestazione che terremo nel prossimo autunno. Avete quindi ancora del tempo per contribuire ad accrescere il numero delle firme di adesione e collaborare così al raggiungimento del traguardo della graduatoria permanente, del corso abilitante riservato e dell'attribuzione del codice di classe di concorso all'insegnamento della religione. Vi terremo informati della data e del luogo esatto in cui, a Roma, incontreremo i parlamentari affinché sia possibile mobilitare la partecipazione del maggior numero possibile di docenti. L'incontro si terrà probabilmente in orario pomeridiano in modo da non interferire con i tempi di servizio scolastico.

**Il Consiglio di Stato
boccia il TAR Veneto
e la commissione di esame**
**Accolto il ricorso di un Idr "non
ammesso" alla prova orale**

Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con decisione n. 2421/2005, ha accolto il ricorso in appello di un docente di religione del Veneto, non ammesso alla prova orale. Sulla questione si era già pronunciato il TAR del Veneto che non aveva riconosciuto le ragioni del docente; il Consiglio di Stato, al contrario ha ritenuto il ricorso fondato.

Il ricorrente, nel suo ricorso dinanzi al TAR Veneto aveva impugnato il verbale della Commissione con il quale era stata valutata in maniera insufficiente la sua prova scritta, con conseguente non ammissione a sostenere la prova orale. In particolare il Giudice di appello, tra le diverse questioni poste alla sua attenzione, ha ritenuto l'operato della Commissione "viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati". Dalla verbalizzazione effettuata dalla stessa Commissione, infatti, è risultato un tempo medio di quattro minuti per la correzione degli elaborati di ogni singolo candidato. La Commissione avrebbe esaminato 52 elaborati in quattro ore: tale tempo è da ritenersi sicuramente

segue a pag. 7

**La documentazione necessaria
per l'immissione in ruolo**
pag. 2

Fondo ESPERO: una ulteriore riflessione
pag. 7

**Publici dipendenti:
firmato il contratto**
pag. 3

**Prime positive
risposte
dei Parlamentari alle
richieste
dello Snadir**
pag. 5

La documentazione necessaria per l'immissione in ruolo

DOCUMENTI INDISPENSABILI

I neo-assunti con contratto a tempo indeterminato (ruolo) debbono produrre perentoriamente entro trenta giorni, pena la risoluzione del contratto, i seguenti documenti detti "di rito".

- ↳ Estratto dell'atto di nascita;
- ↳ Certificato generale del casellario giudiziale;
- ↳ Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di nascita o di residenza;
- ↳ Titolo di studio o fotocopia prodotta secondo le vigenti disposizioni;
- ↳ Certificato di godimento dei diritti politici;
- ↳ Residenza anagrafica

Per i documenti di cui sopra, possono essere utilizzate dichiarazioni sostitutive di certificazione.

↳ Certificazione sanitaria, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni, recante l'esplicita attestazione del possesso dell'**idoneità fisica** all'assolvimento della specifica funzione cui si accede. Attenzione tale certificazione è diversa da quella di sana e robusta costituzione (non più previsto).

La dichiarazione dei servizi è un obbligo previsto dall'art. 145 del D.P.R. 1092/73 e va resa anche se negativa.

- ↳ Servizi/periodi da dichiarare:
- ↳ studi universitari,
- ↳ servizio militare,
- ↳ servizio presso Patronati scolastici, Cracis, popolari,
- ↳ scuola parificata,
- ↳ scuola pareggiata,
- ↳ scuola legalmente riconosciuta,

- ↳ FF.SS.,
- ↳ Ente Poste,
- ↳ Enti locali etc;
- ↳ vanno dichiarati anche i periodi di lavoro svolto nel privato e comunque tutti i periodi valutabili ai fini della pensione.

I modelli di dichiarazione sono disponibili presso le segreterie delle istituzioni scolastiche e presso le nostre sedi.

Per la valutazione dei servizi/periodi ai fini della pensione, della buonuscita e della progressione economica, occorre presentare apposite domande documentate. E' conveniente presentarle il più presto possibile, perché il calcolo dell'onere a carico del richiedente è correlato allo stipendio, età e servizio alla data di presentazione della domanda. Occorre integrare con la richiesta di mantenimento dello stipendio in godimento ai sensi della Nota Miur prot. n.983 del 9 giugno 2005.

Dichiarazione sotto propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993.

DOCUMENTI NON OBBLIGATORI MA MOLTO UTILI

Al momento dell'assunzione in ruolo è opportuno definire subito la propria posizione previdenziale, ricongiungendo o riscattando i periodi di lavoro o, comunque di contribuzione, maturati prima

dell'assunzione.

Ad esempio i contributi maturati lavorando alle dipendenze di privati possono essere ricongiunti presso la gestione INPDAP, ma si paga un onere di ricongiunzione che diventa più pesante con il trascorrere del tempo.

Le domande più importanti sono due:

Richiesta di computo dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo presso lo Stato o altri Enti pubblici (ricongiunzione gratuita) con la stessa domanda si chiede anche il riscatto della durata legale del corso di laurea (si paga anche parecchio)

Richiesta di ricongiunzione (ai sensi dell'art. 2 della legge n.29/79) dei servizi prestati alle dipendenze di privati, ma anche di periodi figurativi (esempio disoccupazione e maternità) a pagamento, anche in base allo stipendio e dall'età

SERVIZI UTILI PER LA PENSIONE

Sono valutabili da parte dell'Amministrazione i servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, il servizio di ruolo, quello militare o, in sostituzione, il servizio civile. Per gli altri servizi avviene soltanto su richiesta, in carta semplice, dell'interessato e potrà essere di computo (senza alcun onere, ma con lo spostamento dei contributi già versati da un'altra gestione a quella del Tesoro, oggi Inpdap) o di riscatto (con onere economico dell'interessato).

La domanda va inoltrata alla sede provinciale

segue a pag. 4

Titolo del volume: Sette **RELIGIONI Spiritualità**. Atti del Convegno Nazionale

Interventi di: Pier Luigi Zoccatelli, Masimo Introvigne, Alessandro Olivieri Pennesi, Eugenio Fizzotti, Nelly Ippolito Macrina, Franco Pittau, Battista Cadei

Caratteristiche: Con questo lavoro, il Centro Studi dello Snadir e l'ADR inseriscono



nel panorama editoriale italiano un'opera di alto livello, non solo perché il volume sintetizza interventi di rilevante valore scientifico sul tema delle sette, delle religioni e delle forme di spiritualità emergenti, ma soprattutto perché riesce a leggere il problema in prospettiva didattica dando al mondo dell'educazione, della scuola e delle associazioni indicazioni sul "perché" del risveglio del fenomeno religioso e sul "come" affrontarlo e leggerlo dal di dentro.

Un'opera del genere costituisce indubbiamente un punto di riferimento per quanti vogliono addentrarsi nella problematica delle sette e delle religioni; rappresenta un tracciato sul quale camminare per aggiungere nuovi approfondimenti e per svegliare negli educatori un'attenzione maggiore verso un fenomeno che assume proporzioni sempre più rilevanti. La scuola, la Chiesa, gli insegnanti, le associazioni educative hanno il

dovere di approcciarsi a questa problematica con più consapevolezza, allo scopo di aprire orizzonti chiari e di riflessione.

Alle condanne pregiudiziali o alle accondiscendenze acritiche bisogna sostituire il giusto ed onesto discernimento sul fenomeno delle "nuove religioni", così come suggerisce questo volume, che, con sano equilibrio, sa individuare ciò che è accettabile e ciò che è da rifiutare perché allontana dalla vera fede e dall'autentico rapporto con Dio. La preziosità del presente lavoro sta proprio in questa capacità degli Autori di saper operare una comparazione critica e motivata tra le nuove forme di spiritualità, conducendo per mano i lettori in un universo complesso, ove l'uomo risulta coinvolto in tutte le sue dimensioni umane, spirituali, psicologiche e religiose. Operazione difficile ma riuscita, grazie anche al codice linguistico utilizzato, che appare chiaro, lineare, scorrevole e caratterizzato da apprezzabili procedimenti euristici che documentano la presenza variegata e multiforme del fenomeno religioso nel panorama della cittadinanza europea delle religioni, delle "nuove fedi" e delle crescenti forme di spiritualità. (Dalla Prefazione)

Edizioni: Adierre Editrice; pagg. 260; Codice ISBN: 88-89020-05-9; Costo: € 15,00

Gli iscritti allo Snadir hanno diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina

Modulo ordine

Cognome _____ Nome _____
 Indirizzo _____ N° _____ Cap _____
 Città _____ Prov. _____ Tel. _____
 e-mail _____@_____ C.F. _____ (necessario ai fini del rilascio della fattura).

Sì, desidero ordinare:

N° _____ volumi a cura di L. Cioni-B.Pandolfi, **Sette RELIGIONI Spiritualità**. Atti del Convegno Nazionale, Adierre editrice, pagg.260, € 15,00 (comprese le spese di spedizione).

Per un totale di € _____.

Essendo scritta/o allo Snadir ho diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina [€ 15,00 - € 3,75 (25%) = € 11,25 per copia].

Pagherò

a mezzo c.c.p. 10676971

a mezzo bonifico bancario su B.A.P.R. - Ag. Modica (Rg) - c/c 132121 - Abi 5036 - Cab 84480 - Cin intestato a **ADR - Associazione Docenti di Religione - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg)**.

Allego fotocopia del versamento o bonifico.

Data _____

_____ Firma leggibile per esteso

I suoi dati saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'Adr nel rispetto del D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. Per essi Lei potrà chiedere l'aggiornamento o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati dell'Adr, via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg).

Questo ordine può essere inviato

Via Posta: Adierre editrice - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica

Via Fax: 0932 455328

Al via le immissioni in ruolo degli Insegnanti di religione Il Miur accoglie le richieste dello SNADIR

**Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il
personale della scuola**

Prot. n. 983
Roma, 9 giugno 2005
D.G. per il personale della scuola
Uff. III

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Assunzione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica -
Periodo di prova e azioni formative.

Si fa seguito alla nota del 24 marzo
2005 con la quale veniva trasmesso il
D.M. 24 marzo 2005 di ripartizione
del contingente di assunzioni in ruolo
per l'a.s. 2005/2006 relativamente al
personale docente risultato in
posizione utile nelle graduatorie del
concorso riservato, indetto con
Decreto dirigenziale del 2 febbraio
2004.

Al riguardo, si comunica che la Corte
dei Conti ha restituito, non registrato,
il provvedimento di cui trattasi....."in
quanto la portata ad esso attribuita
non coinvolge determinazioni che
tocchino l'organico dei docenti di
religione a suo tempo stabilito, né la
relativa spesa".

Ciò premesso, considerato che tale
indicazione rende possibile dare
seguito agli adempimenti
conseguenti alla ripartizione delle
assunzioni operate
dall'Amministrazione, si invitano le
SS.LL. a procedere sollecitamente
alle assunzioni in ruolo del personale
interessato sulla base delle
indicazioni e dei chiarimenti già
forniti con la nota n. 379 dell'11
marzo 2005.

A tal fine, si precisa che i contingenti
fissati nel predetto D.M. per regione
e settore di insegnamento non sono
suscettibili di modifica e, pertanto, le
SS.LL., una volta operata l'ulteriore
ripartizione del contingente con
riferimento al territorio di pertinenza
di ciascuna diocesi, come già
anticipato nella nota n. 379 dell'11
marzo 2005, individueranno i
destinatari secondo la procedura
indicata nell'art. 9 del bando di
concorso, con particolare attenzione
a quanto previsto dai commi 7 e 8,
consentendo, ove ne ricorrano le
condizioni, l'opzione del candidato
utilmente inserito in due diverse
graduatorie concorsuali.

Per la formale individuazione e la
stipula del contratto di lavoro
verranno quanto prima forniti, in
linea, gli appositi modelli.

I contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato devono essere
redatti specificando se il rapporto di
lavoro è costituito a tempo pieno o
part-time, nonché la tipologia di
istituzione scolastica a cui i docenti
devono essere assegnati
individuabile tra: scuole
dell'infanzia, scuola primaria, istituti
di istruzione secondaria di I grado,

istituti di istruzione secondaria di II
grado. La tipologia di istituzione
scolastica va specificata anche nel
caso di utilizzazione su entrambe le
tipologie dello stesso ruolo,
indicando quale tra loro debba essere
considerata come "titolarità" e quale
"completamento", come, ad esempio,
per assunzione a cavallo tra scuola
dell'infanzia e primaria.

Per quanto concerne l'assegnazione
della titolarità, attese le specifiche
caratteristiche della dotazione
organica del personale di cui trattasi,
essa dovrà avvenire sulla dotazione
organica regionale con contestuale
utilizzazione del docente presso
l'istituzione scolastica. Tale
utilizzazione, ai sensi dell'art. 37
comma 5 del vigente CCNL, si
intende confermata automaticamente
di anno in anno qualora permangano
le condizioni e i requisiti prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge.

Per tali motivi l'inserimento al STD
sarà effettuato in anagrafe con un
unico codice "Dotazione regionale"
con distinzione tra "Scuole primarie
e "scuole secondarie"; al solo scopo
di individuare la competente DPT,
sarà fatta menzione nei contratti
individuali della scuola e della
provincia di servizio.

Il trattamento economico attribuito
all'atto della stipula del contratto a
tempo indeterminato sarà
provvisoriamente corrispondente a
quello percepito con l'ultima
retribuzione attribuita singolarmente
a ciascun docente in qualità di
"incaricato all'insegnamento della
religione cattolica con contratto a
tempo determinato".
Successivamente al superamento del
periodo di prova si procederà
all'attribuzione stipendiale definitiva.
Gli insegnanti IRC nominati a tempo
indeterminato sono assunti in prova
ed il relativo periodo deve essere
effettuato secondo le disposizioni
impartite dagli artt. 437, 438 e 440
del D.L.vo 297/94 e dalla nota n. 39
del 28 maggio 2001.

Ai fini dell'attività di formazione i
Dirigenti scolastici delle sedi di
servizio degli insegnanti IRC, a
partire dal 1° settembre 2005,
dovranno provvedere all'iscrizione
all'area riservata
"puntoeduneoassunti" dell'INDIRE,
secondo le istruzioni che saranno
diramate prima dell'inizio dell'a.s.
2005/2006. Le attività di cui trattasi,
ovviamente, non riguarderanno i
contenuti disciplinari, che sono di
competenza dell'autorità
ecclesiastica, ma tutti gli altri aspetti
del profilo professionale dei docenti
di religione cattolica.

Con l'occasione si informa, infine,
che è in corso di definizione, da parte
del Ministro dell'Economia e del
Dipartimento per la funzione
pubblica, il procedimento di
autorizzazione per l'assunzione per
l'a.s. 2005/2006 di un ulteriore
contingente di 3.077 insegnanti IRC.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to GIUSEPPE COSENTINO



Con una nota datata 9 giugno
2005, il MIUR ha emanato delle
direttive sull'assunzione in ruolo
degli insegnanti di religione,
rispondendo così alle
segnalazioni rivoltegli dallo Snadir
in data 24 maggio 2005; in
quell'occasione il Sindacato
aveva chiesto - tra l'altro - che gli
idr immessi in ruolo
conservassero la posizione
stipendiale già maturata e che
fosse resa operativa l'immissione
in ruolo del secondo contingente

di 3.077 insegnanti già nel settembre 2005.

Il MIUR riguardo a tali questioni ha precisato che ".....il trattamento economico attribuito all'atto della stipula del contratto a tempo indeterminato sarà provvisoriamente corrispondente a quello percepito con l'ultima retribuzione attribuita singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all'insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procederà all'attribuzione stipendiale definitiva....", e che "è in corso di definizione, da parte del Ministro dell'Economia e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il procedimento di autorizzazione per l'assunzione per l'a.s. 2005-2006 di un ulteriore contingente di 3.077 insegnanti irc".

Si tratta di un altro importante risultato ottenuto dallo Snadir a tutela della posizione degli insegnanti di religione che si trovano alle porte del passaggio in ruolo; un momento particolarmente delicato in cui è necessario definire con esattezza una miriade di questioni che - apparentemente marginali - costituiscono in realtà la sostanza del futuro degli idr.

Nella nota di cui sopra, inviata a tutti i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, il MIUR fa riferimento anche ad altri argomenti attinenti le assunzioni in ruolo, precisando che:

• una volta individuati i destinatari delle nomine, va loro consentita l'opzione nel caso di utile inserimento in due diverse graduatorie;

• nei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato va specificato se il rapporto è a tempo pieno o a part time, nonché la tipologia di istituzione scolastica a cui i docenti devono essere assegnati (scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), individuando, nel caso di cattedre "miste", quale tipologia vada indicata come "titolare" e quale come "complementare";

• gli idr nominati saranno assunti in prova ed il relativo periodo sarà disciplinato dalle disposizioni impartite dagli artt. 437, 438 e 440 del D.L.vo 297/94 e dalla nota n° 39 del 28/5/01.

R. Sudano

Publici dipendenti: firmato il contratto Sbloccato il contratto economico per il personale della scuola

Il 27 maggio u.s. è stato firmato il contratto dei pubblici dipendenti, con aumenti medi del 5,01%, corrispondenti per il Comparto Scuola ad un aumento medio di 100 euro circa, a cui si aggiungeranno ulteriori risorse specifiche per il comparto. La CGU (Confederazione Gilda-UNAMS) ha firmato l'accordo con una nota a verbale: "firma per non tradire le attese dei dipendenti pubblici che rappresenta, ma sottolinea la difficoltà a tradurre contrattualmente, per i comparti della scuola e dell'AFAM, le indicazioni di cui all'ultimo capoverso del punto 5 dell'accordo, relative alla introduzione di elementi di differenziazione meritocratica in questi settori."

L'intesa siglata consentirà di avviare, dopo diciotto mesi di estenuante attesa, la contrattazione relativa al biennio economico per il personale della scuola.

La questione sulle riserve per l'immissione in ruolo

In tutte le regioni sono uscite le graduatorie definitive e molti colleghi stanno facendo i calcoli per vedere se rientrano fra i docenti da immettere in ruolo e fra questi vi sono anche quelli che si sono visti attribuire il diritto alla riserva. Al dire il vero, su questo ultimo aspetto non c'è stata uniformità da parte delle commissioni nelle diverse regioni e alcune hanno ritenuto opportuno dare il diritto alla riserva solo a chi, fra i vari documenti, ha presentato l'iscrizione nelle liste di massima occupazione (collocamento obbligatorio per i disabili). In un articolo pubblicato nel numero 6/2004 di *Professione i.r.* intitolato proprio "Concorso IdR. La questione delle riserve", il prof. Ernesto Soccavo ha avuto modo di chiarire quali docenti avevano diritto di usufruire della riserva.

Come si sa, le riserve nelle assunzioni si applicano alle seguenti categorie: DISABILI (legge 68/99 art. 1 comma 1) e AD ORFANI CONIUGI DI DECEDUTI PER CAUSA DI GUERRA, FIGLI D'INVALIDI DI GUERRA (legge 68/99 art. 18 comma 2). Qui noi ci occuperemo dei disabili e riporteremo in maniera sintetica e chiara le varie percentuali dei riservisti da immettere in ruolo così come prevede la legge del 12 marzo 1999, n. 68 *Norme per il diritto al lavoro dei disabili* (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 Marzo - Supplemento Ordinario) e la Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 248 del 7 Novembre 2000.

Le categorie di disabili che hanno diritto alla riserva:

- persone in età lavorativa affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettuale, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado d'invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti o sordomute (legge n. 381/70 e legge 382/70);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/78).

Quelli di cui alla lettera "a" devono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; quelli di cui la lettera "b" bastano le certificazioni rilasciate dall'INAIL (vedi in proposito Circolare Ministeriale del Ministero del Lavoro n. 66 del 10 Luglio 2001); quelli di cui alla lettera "c" valgono le certificazioni delle Commissioni mediche ospedaliere degli Ospedali Militari.

Per l'immissione in ruolo le percentuali da tener presente per i disabili sono:

- > in misura del 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato se hanno più di 50 dipendenti.
- > se gli occupati sono da 36 a 50 i lavoratori da assumere sono 2,;
- > se gli occupati sono da 15 a 35 viene assunto un solo lavoratore (legge 68/99 art. 3 comma 1). Questo è quello che afferma l'art. 3 comma 1, ma per il momento non sappiamo ancora come gli USR si regoleranno poiché a noi risulta che questi applicano sempre la percentuale del 7% dei posti senza tenere presente la distinzione di cui fa espressamente l'art. 3 comma 1.

Pertanto il numero dei posti da destinare alle riserve va calcolato nel seguente modo: $N \text{ (Organico)} \times 7:100 = A \text{ (numero di posti riservati ai disabili)}$.

La circolare ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000 per le percentuali dei riservisti fa riferimento al "Calcolo a livello provinciale", poiché tiene presente le altre classi d'insegnamento. Per quanto riguarda l'idr, invece, bisogna fare il "calcolo a livello diocesano" perché non bisogna mai dimenticare che fra i titoli indispensabili che danno accesso all'insegnamento vi è anche l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano (cf. DPR 751/1985 punto 4; Codice Diritto Canonico 804 § 2 e 805). Ora, facciamo l'esempio di calcolo per riservisti in una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trincea 36 (cioè il 60% del 70%). Se l'USR si regolerà tenendo presente l'art. 3 comma 1 della legge 68/99, in questo caso, dovrà immettere in ruolo un solo riservista, ma se applicherà la percentuale del 7% dei posti dovrà immettere in ruolo due se non tre riservisti, poiché dovrà applicare la seguente formula: $(36 \times 7:100 = 2,52)$. Ho scritto "due se non tre riservisti", perché la legge 68/99 art. 4 comma 2 afferma: "nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità".

Per le altre categorie sopra menzionati, si applica, invece, la percentuale del 1% dei posti:

- > orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero deceduti in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- > coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati con riconoscimento ai sensi della legge 763/81.

Per chi usufruisce della riserva perché appartenente a queste ultime categorie la loro immissione in ruolo scatta solo se nella diocesi di appartenenza vengono immessi in ruolo più di cento docenti, altrimenti non scatta la possibilità del riservista. In una Diocesi dove devono essere immessi in ruolo nella prima trincea 36: $(36 \times 1:100 = 0,36)$ nessun posto sarà beneficiato dai riservisti perché nel computo le frazioni percentuali non sono superiori allo 0,50.

Ai fini del raggiungimento della quota di riserva non sono da comprendere gli appartenenti alle categorie protette che si siano classificati tra i vincitori del concorso per merito proprio e che quindi non si sono avvalsi della qualità di disabile (cf., per riferimento, Consiglio di Stato, Ad. pl., 1 Luglio 1993, n. 7). Di conseguenza un riservista che si trova in posizione utile per essere immesso in ruolo non usufruirà della riserva, questa sarà applicata ad un riservista con non entra per merito.

Resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (Circolare Ministeriale n. 248 del 7 Novembre 2000). Sulla scelta della sede ci soffermeremo nel prossimo contributo.

F. Pisano

La documentazione necessaria per l'immissione in ruolo

continua da pag. 2

dell'INPDAP, tramite la scuola di appartenenza; l'INPDAP ricaverà ogni informazione utile presso il CSA.

Sono valutabili: i servizi non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato con versamento dei contributi INPS; i servizi negli Enti parastatali e di diritto pubblico; il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo, i periodi di disoccupazione.

Sono ricongiungibili, ai sensi della Legge n. 29/79: tutti i servizi prestati per cui sono stati pagati i contributi previdenziali, quindi anche presso privati; i servizi negli Enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati al Tesoro. Nella domanda sono da menzionare: il servizio militare, il servizio volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare, il servizio di supplenza annuale e temporanea.

Sono riscattabili (a pagamento dell'interessato): il periodo di durata legale degli studi universitari (diploma universitario, di laurea, di specializzazione, dottorato di ricerca) purché non già coperto da contributi; i servizi nelle scuole legalmente riconosciute e nei convitti nazionali (questi ultimi, se prima del 9.3.1967); l'aspettativa per ragioni di famiglia e/o di studio; interruzioni per provvedimenti disciplinari; il servizio prestato all'estero senza copertura contributiva; il periodo intercorrente tra la nomina giuridica e quella economica della nomina in ruolo se non coincidono; i periodi di astensione facoltativa senza retribuzione (al massimo 5 anni).

E' conveniente quindi, per evitare la richiesta di maggiori oneri, chiedere non appena possibile il riscatto (detto anche copertura contributiva) per tutti i periodi validi ai fini pensionistici.

Per quanto riguarda la disoccupazione, sono oggetto di valutazione i periodi successivi al 31.12.1996 e per i quali si è goduto del beneficio.

Le supervalutazioni erano ammesse senza limiti

fino al 31 dicembre 1997. Agli insegnanti non vedenti si attribuisce per ogni anno di servizio il beneficio di contribuzione figurativa (ai soli fini della pensione e dell'anzianità contributiva); due mesi all'anno fino a un massimo di 5 anni a favore dei sordomuti e degli invalidi con invalidità superiore al 74 %, dalla data del riconoscimento dell'invalidità o del sordomutismo da parte dell'ASL o degli Ospedali Militari.

Alla domanda di riscatto, in carta semplice, vanno allegati: il certificato di nascita, certificati di servizio, militari e degli studi universitari.

"La domanda non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di cinque giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione" (art.2, comma 4 D.P.R. n. 351 del 28.4.1998).

Qualora il neoassunto abbia presentato le predette domande negli anni passati è necessario indicare gli estremi della documentazione (protocollo, fotocopia, ecc.).

Prime positive risposte dei Parlamentari alle richieste dello Snadir

Art.1

Istituzione classe di concorso o posto di ruolo

A partire dall'a.s. 2003/2004 sono istituiti con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la classe di concorso per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di 1° e 2° grado e il posto di ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria.

Art.2

Graduatoria permanente

A decorrere dall'a.s. 2005/2006 vengono istituite le graduatorie permanenti, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria e nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Le graduatorie del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione compilate a seguito della legge 186/2003, e successivo concorso (DDG 2 febbraio 2004), sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1 del D.L.vo 297/1994.

La prima fascia delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 sarà costituita dal personale docente di cui al comma 2.

La seconda fascia della graduatorie permanenti di cui al comma 1 sarà costituita dal personale docente in possesso di abilitazione o idoneità a seguito dei corsi di cui al successivo articolo 3.

Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione di punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla tabella di cui al decreto ministeriale 11 del 12 febbraio 2002 per il personale inserito in prima fascia e dalla tabella di cui dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.97 del 7 aprile 2004, come modificata dalla legge di conversione n.143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8 -nonies della legge 27 luglio 2004, n.186).

Le graduatorie di cui al presente articolo vengono aggiornate ed integrate con cadenza biennale.

Le graduatorie permanenti di cui al presente articolo sono utilizzabili soltanto dopo le assunzioni previste dalla legge 186/2003.

Il personale inserito nelle graduatorie permanenti di cui al presente articolo ha diritto alla precedenza nell'assegnazione dei posti di cui all'art. 3, comma 10 della legge 186/2003.

Art.3

Conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica

Nell'anno accademico 2004/2005, e comunque, non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n.53 le Università che rilasciano i titoli previsti dal Dpr 751/195 e successive modificazioni istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati ai docenti di religione che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento di religione cattolica dall'anno scolastico 1999/2000 alla data di entrata in vigore della presente legge, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della religione cattolica. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento della religione cattolica è valido se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio previsto dal Dpr 751/1985 e successive modificazioni. I candidati devono essere in possesso di idoneità di cui al numero 5 lettera a) del Protocollo addizionale di cui all'art.9 delle legge 121/1985 rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio.



da sinistra: On. E. Barbieri, Prof. O. Ruscica, Prof.ssa A. Loritto, Don F. Costa

Venerdì 20 maggio presso l'hotel Plaza a Padova si è tenuto un **C o n v e g n o** interregionale sul tema "Dopo il concorso: risposte certe sul futuro degli insegnanti di religione cattolica". E' stata un'occasione di riflessione su diverse tematiche, in un momento delicato per gli insegnanti di religione. I cento partecipanti provenienti da tutte le diocesi del Veneto si sono

confrontati sulle nuove professionalità per i docenti di religione; a questo proposito il prof. Diodato Vietri ha sottolineato con forza che con lo stato giuridico si aprono nuove prospettive culturali ed un inserimento nel mondo della scuola a pieno titolo che ridà dignità alla categoria.

Il Convegno ha dato modo di fare il punto della situazione sul concorso e di dare voce a chi è stato "ingiustamente" privato delle possibilità di una immissione in ruolo:

l'analisi fatta dal Prof. Alberto Borsò ha evidenziato come le diocesi del Veneto siano state ingiustamente "punite" con una percentuale di bocciati quasi del 22 per cento.

Il Prof. Orazio Ruscica, segretario nazionale dello Snadir, nella sua relazione ha toccato i punti nodali della questione: tempi certi per l'immissione in ruolo, l'istituzione della graduatoria permanente, l'istituzione dei

corsi abilitanti riservati per i colleghi che non hanno superato le prove di esame o non avevano i requisiti per partecipare al concorso, l'attribuzione all'insegnamento della religione cattolica di un codice di classe di concorso. Don Franco Costa, responsabile del servizio irc per la regione Veneto, ha espresso solidarietà agli insegnanti esclusi dal concorso ed ha auspicato una soluzione, da individuare con l'aiuto dei sindacati vicini agli insegnanti di religione e delle forze politiche, affinché sia assicurata anche ai docenti che si trovano nella quota del 30% l'immissione in ruolo.

Nei loro interventi gli Onorevoli Cesare Campa ed Emerenzio Barbieri hanno sottolineato l'impegno del Governo ad immettere in ruolo i 9.229 del primo scaglione e i 3.000 circa del secondo scaglione alla data del 1° settembre 2005; in prima persona si sono assunti il difficile compito di sostenere le richieste di chi "ingiustamente" è stato escluso dal concorso e di coloro che pur avendo vinto il concorso non avranno l'opportunità di entrare in ruolo nel triennio.

Inoltre durante il convegno si è appreso con soddisfazione che le richieste dello Snadir hanno ottenuto una prima risposta positiva in quanto l'Onorevole Barbieri ha presentato nella mattinata di giovedì 19 maggio una proposta di legge (n.5855) i cui contenuti sono quelli indicati dal nostro sindacato. Lo Snadir, il cui impegno accanto agli insegnanti di religione è stato riconosciuto anche dai cento partecipanti al convegno e dagli interventi degli Onorevoli Campa e Barbieri, in sinergia con le forze politiche favorevoli, continuerà ad affermare con coraggio i "diritti degli ultimi precari" della scuola.

M. Scivoletto



Partecipanti al Convegno di Padova

Iscriviti alla Newsletter dello Snadir
se vuoi ricevere direttamente nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti dello Snadir

Anno di formazione e di prova

I docenti assunti in ruolo per effetto di procedure concorsuali per esami e titoli o per soli titoli (=graduatorie permanenti), devono sostenere l'anno di formazione che sostituisce l'anno di prova.

Il periodo di prova è considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti e dispone, pertanto, effetti per il regime delle assenze, per la progressione d'anzianità ai fini della carriera, ecc. Solo dopo il superamento del periodo di prova, è possibile che il personale confermato in ruolo possa chiedere la ricostruzione di carriera, i cui effetti decorrono dal momento stesso della conferma (art. n. 490 d.lgs. 16.04.1994 n. 297), e cioè l'anno scolastico successivo alla nomina in ruolo. Ad esempio: nomina in ruolo il 1° settembre 2005 con fascia stipendiale 1^a; conferma al 1° settembre 2006 ricostruzione di carriera.

Il personale docente di religione invece conserverà la posizione stipendiale maturata al momento dell'assunzione in ruolo. Alla successiva conferma in ruolo otterrà un eventuale assegno ad personam, da riassorbire al successivo passaggio stipendiale.

Ciò significa che nessun insegnante di religione avrà una diminuzione di stipendio al momento dell'assunzione in ruolo.

Validità dell'anno di formazione

Il primo anno di servizio deve avere una durata di almeno 180 giorni effettivi nell'anno scolastico, anche per orario inferiore a quello di cattedra; in questo ultimo caso le cattedre non possono superare il 5% dell'organico diocesano.

Il servizio, inoltre, deve essere prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita. La data in cui spetta la conferma

in ruolo è il primo giorno dell'anno scolastico successivo al compimento dei 180 giorni.

Assenze utili

Nel conteggio dei giorni vanno considerati, purché ricadenti in un periodo effettivo di servizio:

↳ Tutte le domeniche, i giorni festivi e le festività soppresse, le vacanze pasquali e natalizie.

↳ Il periodo fra il 1° settembre e l'inizio delle lezioni, se sono previste attività di programmazione didattica.

↳ Periodi d'interruzione dell'attività didattica dovuti a ragioni di pubblico servizio (chiusura scuole, elezioni, etc).

↳ Esami e scrutini.

↳ Il primo mese d'astensione per maternità.

↳ Il periodo di servizio oltre al 30 aprile, per docenti rientrati in servizio e impiegati in attività didattiche che rientrino nella classe di concorso di titolarità.

↳ frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di istituto.

↳ il periodo prestato in qualità di preside incaricato.

↳ servizio prestato in qualità di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre.

↳ il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico (C.M. 180 dell'1 1.7.1979).

↳ periodi di aspettativa per mandato parlamentare.

Nel conteggio dei giorni non vanno invece considerati:

↳ I giorni di ferie, di assenza per malattia e di aspettativa per famiglia.

↳ Le vacanze estive.

Corso di formazione

Il docente in periodo di prova è obbligato a seguire corsi di formazione (40 ore) organizzati dall'amministrazione scolastica. La frequenza di quest'ultimo corso è valida a condizione che l'insegnante frequenti non meno di due terzi del corso.

Nell'arco dell'anno di formazione il docente "in prova" verrà seguito da un tutor, nominato dal collegio dei docenti. Il docente nell'anno di formazione redigerà una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte, comprese quelle seminariali, la relazione sarà discussa con il comitato per la valutazione, sulla base di ciò e sulla base della relazione del dirigente scolastico, il comitato esprime il parere per la conferma del contratto a tempo indeterminato.

Il dirigente scolastico, dopo aver raccolto tutti gli elementi di giudizio, compreso il parere del comitato, redige una relazione in base a cui dovrà essere emesso il decreto di conferma del contratto a tempo indeterminato, ora di competenza dello stesso dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 14 della legge 3.5.1999 n. 124.

In questi ultimi anni i seminari di formazione sono stati svolti con le modalità dell'e-learning (Piattaforma PUNTOEDU INDIRE): 40 ore, di cui 25 on-line e 15 ore in presenza, articolate in quattro incontri per gruppi di circa 20 docenti.

In caso di esito negativo, il periodo di

segue a pag. 7



Titolo del volume: Questa è la storia di un capretto...dall'Esodo alla storia ebraica. **Unità di apprendimento per il biennio della scuola secondaria di 2° grado**

Autori: L. Cioni - B. Pandolfi

Caratteristiche: Con questo lavoro, Barbara Pandolfi e Luigi Cioni cercano di intus- leggere, cioè leggere dal di dentro, lo spirito delle Legge 53/2003, quasi con lo scopo di verificarne la fattibilità a livello didattico e sul piano della programmazione educativa e dell'Unità di apprendimento.

Gli obiettivi del percorso ruotano attorno ad un sinergico e vitale intreccio culturale ed educativo, tale da fornire ai docenti la prospettiva con la quale fare acquisire agli studenti le conoscenze essenziali della storia, delle tradizioni e della liturgia pasquale del popolo ebraico, nonché condurli alla comprensione della molteplicità dei linguaggi (iconico, simbolico, musicale, allegorico) e alla riflessione sul "proprium" di un ethos che sa guardare

al senso della diversità, del rispetto, della tolleranza e del dialogo.

L'Unità di apprendimento proposta dagli Autori si avvale di collegamenti multidisciplinari che spaziano dalle opere d'arte di Marc Chagall, esponente frequentatore del futurismo, al linguaggio della poesia e della laude; dalla storia greca alla storia romana sotto l'Impero di Ottaviano, Vespasiano, Tito ed Adriano.

Il lavoro di Barbara Pandolfi e Luigi Cioni costituisce, dunque, un prezioso strumento di consultazione per gli idr poiché si colloca all'interno del nuovo processo di insegnamento/apprendimento previsto dalla Riforma Moratti. (Dalla Prefazione)

Edizioni: Adierre Editrice (via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica; Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328) □.7,00. Modulo ordine (vedi a lato)

Gli iscritti allo Snadir hanno diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina

Modulo ordine

Cognome _____ Nome _____
Indirizzo _____ N° _____ Cap _____
Città _____ Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____ @ _____ C.F. _____ (necessario ai fini del rilascio della fattura).

Sì, desidero ordinare:

N° _____ volumi a cura di L. Cioni-B.Pandolfi, **Questa è la storia di un capretto...dall'Esodo alla storia ebraica. Unità di apprendimento per il biennio della scuola secondaria di 2° grado, Adierre editrice, pagg.80, □uro 7,00** (comprese le spese di spedizione). Per un totale di □uro _____. Essendo scritta/o allo Snadir ho diritto al 25% di sconto sul prezzo di copertina [□uro 7,00 - □uro 1,75 (25%)=□uro 5,25 per copia].
Pagherò

a mezzo c.c.p. 10676971

a mezzo bonifico bancario su B.A.P.R. - Ag. Modica (Rg) - c/c 132121 - Abi 5036 - Cab 84480 - Cin intestato a **ADR - Associazione Docenti di Religione - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg).**

Allego fotocopia del versamento o bonifico.

Data _____

Firma leggibile per esteso _____

I suoi dati saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'Adr nel rispetto del D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. Per essi Lei potrà chiedere l'aggiornamento o la cancellazione scrivendo al Responsabile Dati dell'Adr, via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica (Rg).

Questo ordine può essere inviato

Via Posta: Adierre editrice - via Sacro Cuore, 87 - 97015 Modica

Via Fax: 0932 455328

Fondo Espero: una ulteriore riflessione

La scelta circa l'adesione al Fondo Espero comporta una serie di valutazioni importanti, pertanto è giusto e opportuno ritornare sull'argomento. Mi rendo conto che i colleghi vorrebbero una indicazione precisa, immediata e espressa in danaro per decidere se aderire o meno, ma tutto ciò non rappresenterebbe comunque una risposta "ad personam", in quanto le situazioni individuali restano comunque tali e sarebbe giusto, a mio modo di vedere, fornire invece dei "criteri di valutazione" sulla base dei quali ognuno possa fare poi le sue personali (perché tali rimangono) scelte. Tenuto conto che la scadenza per le adesioni è slittata al 31 dicembre 2005 abbiamo ancora un po' di tempo per un approfondimento sulla problematica pensionistica; a partire poi dalla seconda metà di settembre la segreteria nazionale e le segreterie provinciali dello Snadir saranno comunque a disposizione dei colleghi per ogni ulteriore informazione.

Una questione che ritorna spesso nelle domande dei colleghi è quella del silenzio-assenso. Bisogna qui ribadire che, al momento, il meccanismo del silenzio-assenso per l'adesione ai fondi previdenziali integrativi non opera nel settore della scuola, pertanto chi decide di aderire al Fondo Espero (fondo previdenziale previsto nella contrattazione nazionale) lo deve comunicare esplicitamente per iscritto tramite l'apposita modulistica disponibile presso le scuole di servizio.

Ma torniamo al problema fondamentale: conviene o non conviene?

Una indicazione di massima si può certamente fornire a tutti i docenti entrati nella scuola successivamente al 1° gennaio 1996, ossia coloro che rientrano nel cosiddetto sistema contributivo. Questi docenti hanno certamente convenienza a scegliere una pensione integrativa e il Fondo Espero può certamente rispondere adeguatamente alle loro future necessità.

Una valutazione più attenta va fatta da coloro da cui pensione è calcolata con il sistema misto, ossia in parte sistema retributivo e in parte sistema contributivo (riguarda i docenti che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi).

Proviamo a schematizzare i "pro" e i "contro".

Gli argomenti a favore di una adesione al Fondo Espero sono i seguenti:

> possibilità di una pensione integrativa a fronte del versamento di un contributo mensile (direttamente dalla busta paga) molto contenuto;

> integrazione dei versamenti con una quota a carico dello Stato per chi aderisce in questo anno;

> liquidazione, a fine carriera, di una indennità più alta.

> possibilità di richiedere in corso di servizio le somme già maturate ai fini della liquidazione per esigenze sopraggiunte (matrimonio di un figlio, acquisto o ristrutturazione della casa, ecc.).

Gli argomenti che potrebbero far propendere per la non adesione sono i seguenti:

> mantenere il regime TFS (trattamento di fine servizio) il cui calcolo è più vantaggioso;

> integrare la propria posizione previdenziale (solo se lo si desidera) con specifiche polizze bancarie o assicurative.

> prospettare per se stessi la possibilità di rimanere in servizio per il tempo più lungo possibile (due anni di proroga o fino a 70 anni di età).

> possibilità di far riferimento, comunque, all'INPDAP per necessità economiche impreviste (piccolo prestito).

Come è evidente in questo prospetto, ci sono scelte che attengono ad una valutazione strettamente personale e che nessun calcolo può, in maniera netta, sostituire.

Infatti è evidente che il "programma di simulazione" disponibile presso i sindacati non potrà che indicare una convenienza economica di adesione al Fondo tenuto conto che i maggiori

introiti del lavoratore (sulla liquidazione e sull'ammontare mensile della pensione) sono il risultato della sua disponibilità, espressa oggi, di risparmiare parte dello stipendio versandolo al Fondo.

L'adesione al Fondo allora è l'invito a diventare

prudenti risparmiatori in quanto il meccanismo previdenziale, sempre più col passare degli anni, risulterà insufficiente a garantire il mantenimento dei livelli di reddito maturati. E ciò è tanto più vero quanto più si è "giovani" in termini di anni di servizio maturati.

Un'ultima precisazione: coloro che sono

attualmente in regime TFS (trattamento di fine servizio) e aderiscono al Fondo, passano automaticamente in regime TFR (trattamento di fine rapporto) ma i contributi versati fino ad oggi ai fini della liquidazione vengono "congelati" secondo l'ammontare già maturato, non si "mischieranno" con i successivi contributi. Dal momento dell'adesione al fondo, tutti i nuovi ulteriori contributi saranno calcolati in regime TFR.

Pertanto, a partire da settembre prossimo, invitiamo i colleghi che intendono avere consulenza con una simulazione della propria situazione previdenziale di presentarsi presso le nostre sedi provinciali o di rivolgersi ai referenti zionali oppure di inviare per posta i dati per l'eventuale simulazione alla sede nazionale dello Snadir.

A. Abbate



Anno di formazione e di prova

continua da pag. 6

prova può essere prorogato di un anno, mentre, qualora il docente in prova non raggiunga i 180 giorni di servizio, il periodo può essere prorogato senza limitazioni, nei successivi anni scolastici.

Ricordiamo inoltre che, ai sensi della circolare telegrafica 2.11.1984 n. 357, la docente in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 gg. di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale con il comitato per la valutazione del servizio anche in periodo di astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del dirigente scolastico.

NON SONO COMPUTABILI AI FINI DELLA PROVA

1) i periodi di assenza a qualunque titolo, quali periodi di ferie, permessi retribuiti e non, assenze per infermità e le aspettative, eccetto

quella per mandato parlamentare; 2) i periodi di chiusura della scuola per le vacanze estive, salvo il computo dei periodi prestati per la partecipazione agli esami.

3) le due giornate che vanno aggiunte alle ferie, a norma della Legge 23.12.1977, n. 937

Retrodatazione giuridica della nomina

La retrodatazione giuridica (non quella economica) della nomina, qualora un'assenza abbia prolungato nel tempo il periodo dei 180 gg. necessari per il superamento del periodo di prova, è possibile nei seguenti casi:

- astensione obbligatoria per maternità, di cui al d. lgs 151/2001: è l'unica ipotesi in cui la retrodatazione spetta anche ai fini economici;
- ufficio di giudice popolare, che abbia impedito l'effettuazione della prova (v. citata nota Min. Tesoro - Rag. Gen. Stato - I.G.O.P. - prot. 154102 del 22.09.1980 e cm n. 302 del 31.10.1980).

continua da pag. 1

Il Consiglio di Stato boccia il TAR Veneto e la commissione di esame

insufficiente tenuto conto delle diverse operazioni richieste per la fase di correzione e valutazione delle prove scritte d'esame.

La Commissione, per effetto della decisione del Consiglio di Stato, sarà riconvocata dall'Amministrazione scolastica e dovrà procedere nuovamente alla correzione della prova scritta del ricorrente.

Il Consiglio di Stato pone infine una riflessione anche su un'altra questione che anche lo Snadir ha in più occasioni e in diverse sedi posto nel momento in cui si procedeva alla redazione del bando di concorso: la finalità della prova d'esame.

Secondo lo Snadir il concorso avrebbe dovuto avere un carattere non esclusivamente nozionistico e avrebbe dovuto mirare alla valorizzazione delle professionalità già maturate dai docenti di religione nei tanti anni di servizio prestati.

Il Consiglio di Stato sottolinea, per tale aspetto e con riferimento al contenzioso in discussione, che "una maggiore ponderazione poteva, nella specie, essere richiesta dal tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami) al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (...) deve tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno nello specifico insegnamento della religione cattolica ...". E' una valutazione importante che ci auguriamo possa contribuire ad una serena valutazione della esperienza del concorso che tanta fatica è costata a chi chiedeva di essere riscattato dalla ventennale condizione di precariato.

E. Soccavo

IMMISSIONI IN RUOLO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

continua da pag. 1

dall'inizio: per questo non dimentichiamo i colleghi esclusi dal concorso e contiamo di avere notizie importanti per loro già dal prossimo autunno".

"Nel frattempo, grande risonanza a livello nazionale sta avendo la sentenza del Consiglio di Stato che, bocciando il TAR del Veneto e la commissione giudicatrice del concorso, ha accolto il ricorso di un docente di Treviso - sostenuto dallo Snadir - che non era stato ammesso alla prova orale: un risultato di grande valenza, specie se si considera il territorio di riferimento, cioè il Veneto, dove è emersa una alta percentuale di respinti alla prova scritta. Lo Snadir, a fronte di tale situazione, non si è arreso, dimostrando come sarebbe stato impossibile correggere gli elaborati dei candidati nel tempo di 4 minuti (nell'arco di 4 ore sono stati corretti 53 elaborati!)".

"Come si vede - conclude il Prof. Ruscica - il sindacato è proiettato in un impegno di tutela dei lavoratori della scuola che non si ferma con il concorso, ma al contrario affronta tutte le grandi problematiche della collocazione e permanenza in servizio che si porranno nei prossimi tempi".

R. Sudano

**SOGLI E DESIDERI CONDIVISI
CAMBIANO IL MONDO
ADERISCI ALLO
SNADIR**

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

Per particolari necessità potrete contattare la
Segreteria Nazionale - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel. 0932/762374 - Fax 0392/455328

Città	Responsabile	Indirizzo	CAP	Località	Tel./Fax./Cell.	E-mail
AGRIGENTO sede prov.le	Magro Giuseppe	Piazza Primavera, 15	92100	AGRIGENTO	0922/613048 338/2612199	snadir.ag@snadir.it
AVELLINO	Panza Antonio	Via Roma, 130	83036	MIRABELLA ECLANO (AV)	347/9469684	
BARI sede prov.le	D'Ambrosio Michele	Via Laterza, 95	70029	SANTERAMO (BA)	080/3023700- 329/4115222	snadir.ba@snadir.it
BENEVENTO	Muto Antonella	Via Degli Astronauti, 3	83038	MONTEMILETTO (AV)	333/2920688	
CAGLIARI sede prov.le	Cappai Maricilla	Via Segni, 139	09047	SELARGIUS (CA)	070/8474289-853086 340/0670940	snadir.ca@snadir.it
CALTANISSETTA	Petix Giovanni	Via Benintendi, 70	93100	CALTANISSETTA	388/9449427	
CASERTA	Albano Antonietta	Viale Manzoni, 28	81025	MARCIANISE (CE)	0823/823638 339/5031862	snadir.ce@snadir.it
CATANZARO	Maduri Antonino	C.so Vittorio Emanuele, 260	88060	SATRIANO (CZ)	393/3369353	snadir.cz@snadir.it
CAST/MARE DI STABIA	Ernesto Soccavo	C.so Garibaldi, 108	80053	CAST/MARE DI STABIA	340/0670921	soccavo.e@snadir.it
CATANIA	Zuccarello Katia	Via G. Marconi, 79	95045	MISTERBIANCO (CT)	347/3315323	snadir.ct@snadir.it
ENNA	D'Oro Claudio	Via Belviso, 17/C	94014	NICOSIA (EN)	328/8775955	snadir.en@snadir.it
FOGGIA sede prov.le	Fiore Matteo	Via Alberona, 6	71016	SAN SEVERO (FG)	0882/333201	snadir.fg@snadir.it
MESSINA sede prov.le	Fornica Mirella	Via Massimiliano Regis, 15	98057	MILAZZO (ME)	090/9240124	snadir.me@snadir.it
MILANO sede prov.le	Borsò Alberto	Via A. Antonelli, 4 (MM3 Corvetto)	20139	MILANO	02/56816546 02/56807469	snadir.mi@snadir.it
NAPOLI sede prov.le	Cacciapuoti Francesco	Viale Campi Flegrei, 18	80124	NAPOLI	081/5709494 340/0670924	snadir.na@snadir.it
NOLA sede zonale	Allocca Pina	Viale A. Labriola, 37/B-5	80030	CAMPOSANO (NA)	339/4180975	pinaallocca@inwind.it
NUORO	Boi Sergio	Via Vittorio Emanuele III°, 3	8040	ULASSAI (NU)	333/4502036	snadir.nu@snadir.it
PALERMO sede prov.le	Pace Giuseppe	Via Torino, 38	90133	PALERMO	091/6166222 349/5682582	snadir.pa@snadir.it
PISA sede prov.le	Fornai Sandra	Via V. Gioberti, 58/A	56100	PISA	050/970370 347/3457660	snadir.pi@snadir.it
RAGUSA sede nazionale	Scivoletto Marisa	Via Sacro Cuore, 87	97015	MODICA (RG)	0932/762374	snadir@snadir.it
SALERNO	Siniscalchi Nunzia	Via C. Pisacane, 73	84082	BRACIGLIANO (SA)	328/1003819	
TRAPANI	Di Giuseppe Vito	Via Bonsignore	91022	CASTELVETRANO (TP)	368/3089417	
TREVISO	Lorenzon Loreno	Via Pasubio, 24	31030	CARBONERA (TV)	347/7955962	llorenzonz@libero.it
VARESE sede prov.le	Loritto Angela	Via San Cristoforo, 9	21047	SARONNO (VA)	02/9621582	

Vuoi costituire la segreteria dello SNADIR nella tua provincia? Telefona allo 0932/762374

I colleghi incaricati annuali possono iscriversi inviando per posta alla segreteria nazionale dello SNADIR (via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA) tre copie, debitamente compilate, della seguente delega.



Spett.le SNADIR - Segreteria Nazionale
Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

Alla Direzione Provinciale del Tesoro
di _____

Al Sig. Direttore/Preside del _____

di _____

Il sottoscritt _____ nat a _____ il _____ abitante a _____

c.a.p. _____ in via _____ n. _____

tel. _____/_____ Diocesi da cui dipende _____ Partita di spesa fissa

n. _____ insegnante presso _____ via _____

_____ di _____ iscritt allo SNADIR - Sindacato

Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione autorizza l'ufficio che lo amministra a trattenere

mensilmente a decorrere dal _____ lo 0,50% sulla retribuzione. Il versamento sarà effettuato sul

c.c.p. n. 11291978 intestato a:

SNADIR - Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)

L'iscrizione al Sindacato e la delega di riscossione dei contributi si intendono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, ove non vengano revocate dal sottoscritto entro la data del 31 ottobre di ciascun anno mediante comunicazione scritta alla sede Nazionale dello SNADIR e all'ufficio pagatore.


Il sottoscritt chiede infine che gli importi mensilmente trattenuti siano versati, entro 5 giorni dal mese successivo cui si riferiscono allo SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione cui è iscritto.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali (ai sensi del D.L.vo 196/2003), consento al loro trattamento nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. Consento altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

(luogo e data)

(Firma leggibile per esteso)

Crescita dello SNADIR



GARANZIA DI RISERVATEZZA

Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica dello SNADIR e nel rispetto di quanto stabilito dal D.L.vo 196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, è effettuato, salvo divieto espresso per iscritto degli interessati, per le proprie attività istituzionali ivi comprese la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché per eseguire obblighi di legge. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà chiedere, in qualsiasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a Snadir - Responsabile trattamento banca dati - via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG).

PROFESSIONE I.R.

Periodico di attualità, cultura, informazione dello
SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo
Degli Insegnanti di Religione
Iscr. Tribunale di Modica n.2/95
Direttore: Orazio Ruscica

Direttore Responsabile: Rosario Cannizzaro
Redazione: Rosario Cannizzaro, Orazio Ruscica, Marisa Scivoletto.
Hanno collaborato: A. Abbate, F. Pisano, R. Sudano, E. Soccavo.

Redazione - Amministrazione - Segreteria:
via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
Tel. 0932.76.23.74 - Fax 0932.45.53.28

Stampa: Coop. C.D.B. - Ragusa
Questo numero ha avuto una tiratura di 8.000 copie
Consegnato in tipografia il 16 giugno 2005

Questo periodico è
associato alla



Unione Stampa
Periodica Italiana

SNADIR - INFO

Tel. 0932/76.23.74 (2 linee r.a.)
Fax 0932/45.53.28

L'ufficio di Segreteria Nazionale dello
SNADIR è a vostra disposizione dal Lun-
edì al Venerdì dalle ore 16,30 alle ore
19,00.

La segreteria telefonica e il fax sono in
funzione 24 ore su 24. Si riceve su
appuntamento nei giorni di Mercoledì e
Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Per comunicazioni urgenti telefonare
ai seguenti numeri 340/0670900;
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3408729; 347/3457660.